CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI

1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i Contratti di acquisto di Beni e/o Servizi emessi da MERZ Pharma Italia S.r.l., con sede amministrativa e legale in Milano, Via Filzi 25/A, partita IVA 04935110967, iscritta al REA di Milano n. 1783680 (di seguito "MERZ") nei confronti del Fornitore. Eventuali condizioni generali del Fornitore non si applicano, salvo espressa accettazione scritta di MERZ.

2. Definizioni

2.1. Per "Beni" si intendono i beni, materiali o immateriali, venduti dal Fornitore a MERZ ed elencati nel Contratto.

2.2. Per "Contratto" o "Contratti" si intendono gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra MERZ e il Fornitore. Il Contratto sarà integrato dalle presenti Condizioni Generali, nonché dagli eventuali ulteriori documenti contrattuali, quali le Specifiche, l'allegato economico, gli altri documenti eventualmente indicati nel Contratto o allegati ai documenti menzionati. In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine: (i) eventuale contratto specifico sottoscritto dalle Parti; (ii) Specifiche/allegati; (iii) presenti Condizioni Generali.

2.3. Per "Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica cui il Contratto è indirizzato.

2.4. Per "Parte" si intende sia MERZ che il Fornitore e per "Parti" si intende MERZ e il Fornitore.

2.5. Per "Servizi" si intendono le prestazioni d'opera o intellettuali erogate dal Fornitore e specificate nel Contratto.

3. Ordini e accettazione

3.1. Le offerte e i preventivi del Fornitore non comportano alcun obbligo per MERZ e diventano vincolanti solo a seguito di accettazione scritta da parte di MERZ. Il Contratto dovrà essere eseguito secondo termini, quantità, specifiche, prezzi e tempi indicati da MERZ.

3.2. MERZ non sarà tenuta al pagamento di Beni o Servizi forniti in assenza di un Contratto regolarmente approvato per conto di MERZ da un soggetto debitamente autorizzato, salvo successiva espressa ratifica scritta da parte di MERZ.

4. Esecuzione della fornitura o del servizio.

4.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere (i) i mezzi, le risorse e le competenze tecniche per assicurare un livello di qualità adeguato alla natura dei Beni e/o Servizi e conforme agli standard professionali e di settore applicabili, (ii) la capacità finanziaria e le risorse umane necessarie per eseguire il Contratto senza rischi di interruzioni o di ritardi e (iii) tutti i permessi, le autorizzazioni, i diritti e le approvazioni necessari, se del caso, per la prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Beni.

4.2. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di Beni e/o di Servizi a regola d'arte, nel rispetto delle specifiche concordate, degli standard tecnici, scientifici e industriali applicabili, nonché della normativa vigente applicabile, con propria organizzazione di mezzi e di persone, nonché gestione a proprio rischio e sotto la propria responsabilità.

4.3. Il Fornitore garantisce l'utilizzo di personale regolarmente assunto e dichiara di provvedere al versamento delle ritenute fiscali, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni occorsi al personale.

4.4. Il Fornitore si obbliga a manlevare MERZ da qualsivoglia richiesta, pretesa e/o azione avanzata dal personale impiegato per l'esecuzione del Contratto. A richiesta, si impegna a fornire, entro 15 giorni lavorativi, a MERZ la documentazione obbligatoria relativa ai rapporti di lavoro inerenti alla propria attività e quella dei subappaltatori dei quali si sia avvalso. La mancata produzione della documentazione richiesta ai sensi del presente articolo, ove rilevante ai fini della verifica degli obblighi qui previsti, nonché la violazione degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16.1.

4.5. Eventuali modifiche alla fornitura richiedono il preventivo consenso scritto di MERZ.

4.6. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi effettivo o potenziale che possa influenzare l'esecuzione del Contratto e si impegna ad ottenere qualsiasi consenso, autorizzazione, licenza e concessione necessarie per la fornitura dei Beni e/o dei Servizi.

5. Termini di consegna

I termini di consegna indicati nel Contratto sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. Il Fornitore dovrà informare tempestivamente MERZ di qualsiasi circostanza che possa comportare ritardi o impedimenti nell'esecuzione del Contratto. L'eventuale accettazione da parte di MERZ di consegne tardive o parziali non comporterà rinuncia agli ulteriori rimedi spettanti a MERZ in relazione al ritardo, incluso il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

6. Qualità, Garanzie e Conformità

6.1. Il Fornitore garantisce che i Beni e i Servizi forniti sono conformi alle specifiche tecniche, qualitative e funzionali richieste da MERZ, idonei all'uso cui sono destinati, privi di vizi e difetti, conformi alle normative applicabili e realizzati secondo i più elevati standard professionali, tecnici e qualitativi applicabili al settore di riferimento.

6.2. Il Fornitore garantisce altresì che tutti i Beni e Servizi forniti sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, incluse quelle in materia di sicurezza, salute, ambiente, farmacovigilanza, dispositivi medici, qualità, tracciabilità e ogni altra normativa applicabile alla specifica fornitura.

6.3. In deroga a quanto disposto dall'art. 1495 c.c., MERZ dovrà segnalare per iscritto al Fornitore eventuali difetti evidenti entro quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento della merce nel luogo di consegna. Per difetto evidente si intende qualsiasi difetto visibile a prima vista al momento della consegna. Eventuali difetti che si manifestino solo in un momento successivo devono essere notificati per iscritto da MERZ entro dieci (10) giorni lavorativi dalla loro individuazione. In caso di difetti, non conformità o violazione delle garanzie di cui al presente articolo, MERZ avrà il diritto, a propria esclusiva discrezione, di richiedere la riparazione o sostituzione dei Beni, la ripetizione dei Servizi, la riduzione del prezzo, il rimborso delle somme corrisposte, la risoluzione del Contratto, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti, diretti e indiretti, a seconda dei casi e fatto salvo quanto previsto dalla legge.

6.4. Tutti i costi relativi alla sostituzione, riparazione, ritiro, trasporto, smaltimento, richiamo, nuova consegna o altra attività necessaria per eliminare il difetto o la non conformità resteranno integralmente a carico del Fornitore.

6.5. In caso di contestazione, MERZ potrà sospendere o rifiutare il pagamento delle somme contestate fino alla completa definizione della contestazione stessa, senza che ciò costituisca inadempimento, mora o comporti l'applicazione di interessi, penali o altri oneri a carico di MERZ.

6.6. I diritti di MERZ previsti dal presente articolo si aggiungono e non sostituiscono gli ulteriori diritti previsti dalla legge.

7. Ispezioni e controlli

MERZ potrà effettuare controlli e ispezioni presso il Fornitore, direttamente o tramite terzi incaricati, al fine di verificare la corretta esecuzione del Contratto e il rispetto dei requisiti qualitativi, regolatori e contrattuali. A tal fine, MERZ è autorizzata ad accedere ai locali del Fornitore e a visitare gli impianti e le strutture rilevanti ai fini dell'esecuzione del Contratto durante il normale orario di lavoro del Fornitore, previo preavviso e ciascuno si farà carico delle proprie spese sostenute per lo svolgimento di tali ispezioni. Tali controlli non comportano accettazione della fornitura né rinuncia ai diritti di MERZ.

8. Subappalto e cessione

8.1. Il Fornitore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto senza il preventivo consenso scritto di MERZ. Il Fornitore resta in ogni caso pienamente responsabile dell'operato dei propri subappaltatori.

8.2. MERZ potrà cedere il Contratto, in tutto o in parte, a società appartenenti al Gruppo MERZ nonché a terzi nell'ambito di operazioni societarie, cessione d'azienda o di ramo d'azienda o altre operazioni aventi ad oggetto l'attività cui il Contratto si riferisce.

9. Trasporto, imballaggio e trasferimento del rischio

Salvo diverso accordo, la consegna dei Beni avverrà DAP (Incoterms® 2020) presso il luogo di destinazione indicato nel Contratto. Il rischio di perdita o danneggiamento dei Beni si trasferirà in conformità all'Incoterm applicabile. La consegna e il trasferimento del rischio non costituiscono accettazione dei Beni sotto il profilo qualitativo né pregiudicano i diritti di MERZ in relazione a vizi, difetti o non conformità.

10. Prezzi, fatturazione, pagamento e compensazione

10.1. I prezzi indicati nel Contratto sono fissi e comprensivi di ogni costo, oltre IVA, ove dovuta, salvo diverso accordo scritto. Le fatture dovranno riportare tutti i riferimenti richiesti da MERZ. Salvo diverso accordo, il pagamento avverrà entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di fattura corretta e completa. Il pagamento non costituisce accettazione della fornitura né rinuncia a contestazioni.

10.2. Senza limitare nessun altro diritto o rimedio di cui disponga, MERZ avrà inoltre il diritto di compensare qualsiasi credito, anche non ancora liquido o esigibile, vantato nei confronti del Fornitore con qualsiasi importo dovuto al medesimo a qualsiasi titolo.

11. Proprietà intellettuale

11.1. Tutti i materiali, le attrezzature, gli strumenti, i modelli, i campioni, i disegni, le specifiche, i dati e gli altri documenti forniti al Fornitore da MERZ, nonché i relativi Diritti di Proprietà Intellettuale, sono e restano di proprietà esclusiva di MERZ. Tali materiali dovranno essere restituiti a MERZ, senza indebito ritardo, su sua richiesta e, in ogni caso, al completamento o alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto cui si riferiscono.Il Fornitore non potrà utilizzare il nome, i marchi, i loghi o altri segni distintivi di MERZ o del Gruppo MERZ, né indicare MERZ come referenza commerciale o menzionarla in pubblicazioni o comunicazioni esterne, senza la preventiva autorizzazione scritta di MERZ.

11.3. Ferma restando la normativa applicabile in materia di diritto d'autore, il Fornitore cede a MERZ, a decorrere dalla loro creazione e per l'Italia e per tutti gli altri Paesi, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a documenti, elaborati, prodotti, materiali e altri risultati specificamente realizzati dal Fornitore, dai suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori autorizzati nell'esecuzione del Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, dati, relazioni e specifiche.

11.4. Il Fornitore garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per effettuare tale cessione e che i suddetti materiali sono liberi da diritti di terzi incompatibili con i diritti ceduti a MERZ. Il corrispettivo per la cessione dei suddetti diritti si intende incluso nel Prezzo.

11.5. MERZ avrà pertanto il diritto, senza alcun costo aggiuntivo, di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare e sfruttare tali materiali, con qualsiasi modalità e mezzo, incluso Internet, per tutta la durata della relativa protezione prevista dalla normativa applicabile.

11.6. Il Fornitore non potrà utilizzare successivamente tali materiali per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di MERZ.

11.7. Il Fornitore garantisce di avere piena titolarità e disponibilità dei diritti oggetto di cessione ai sensi del presente articolo e che il loro utilizzo da parte di MERZ, nei termini qui previsti, non viola diritti di terzi.

11.8. Qualora i prodotti, i servizi o i relativi deliverable incorporino materiali, documenti, metodi, software o altri elementi preesistenti di proprietà del Fornitore o di terzi che non siano oggetto della cessione di cui all'articolo 11.3, il Fornitore concede, o si impegna a far concedere, a MERZ una licenza non esclusiva, irrevocabile, perpetua e senza costi aggiuntivi, nella misura necessaria a consentire a MERZ il pieno utilizzo dei prodotti, servizi e deliverable forniti.

11.9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un Contratto, il Fornitore dovrà consegnare a MERZ, entro dieci (10) giorni di calendario dalla cessazione, tutti i documenti, materiali ed elementi realizzati nell'ambito del Contratto e non ancora consegnati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11.1 con riferimento ai materiali di proprietà di MERZ.

11.10. Per "Diritti di Proprietà Intellettuale" si intendono brevetti, diritti sulle invenzioni, modelli di utilità, diritti d'autore, marchi, nomi commerciali e nomi a dominio, diritti sui design, software e database, diritti su know-how e segreti commerciali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, registrato o non registrato, comprese le relative domande, rinnovi e proroghe e ogni forma di protezione equivalente in qualsiasi parte del mondo.

12. Riservatezza

12.1. Il Fornitore dovrà mantenere strettamente riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali, scientifiche, regolatorie, aziendali o di altra natura ricevute da MERZ o comunque apprese in occasione o nell'ambito dell'esecuzione del Contratto ("Informazioni Riservate"). Il Fornitore potrà utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente nella misura necessaria all'esecuzione del Contratto e non potrà divulgarle a terzi, salvo previa autorizzazione scritta di MERZ o nei casi previsti dalla legge. Tale obbligo resterà efficace anche dopo la cessazione del rapporto per un periodo di dieci (10) anni. Il Fornitore non potrà trattenere, riprodurre o effettuare copie, anche digitali, della documentazione e delle Informazioni Riservate di MERZ, salvo nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del Contratto.

12.3. Alla cessazione del rapporto o su richiesta di MERZ, il Fornitore dovrà restituire o distruggere le Informazioni Riservate e le relative copie, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione e le copie contenute nei sistemi di backup ordinari, che resteranno soggette agli obblighi di riservatezza.

12.4. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni che il Fornitore sia in grado di dimostrare: (i) essere già legittimamente in suo possesso senza obblighi di riservatezza; (ii) essere divenute di pubblico dominio senza violazione del Contratto; (iii) essere state legittimamente ricevute da terzi senza obblighi di riservatezza; o (iv) essere

state sviluppate autonomamente dal Fornitore senza utilizzo delle Informazioni Riservate di MERZ.

13. Decreto Legislativo 231/2001 e Codice di Condotta

13.1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

13.2. Il Fornitore prende atto che MERZ Pharma Italia S.r.l. ha adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa dell'impresa, la cui Parte Generale è pubblicata sul sito internet di MERZ (https://MERZtherapeutics.com/it/compliance/).

13.3. Il Fornitore si impegna a non porre in essere e far sì che, ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ., anche i propri soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori e/o sub-appaltatori e loro dipendenti non pongano in essere, atti o comportamenti tali da determinare una violazione del modello adottato da MERZ Pharma Italia S.r.l., di quanto previsto nel Third Party Code of Conduct del Gruppo MERZ, rinvenibile al link: https://MERZtherapeutics.com/it/compliance/, parte integrante di ogni Contratto e, più in generale, il Fornitore si impegna a non porre in essere né tollerare comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001.

13.4. Il Fornitore si impegna a rispettare inoltre la legge e i regolamenti applicabili, ivi comprese le disposizioni in materia di Privacy e GDPR e quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché le disposizioni di cui al Code of Conduct del Gruppo MERZ (https://MERZtherapeutics.com/it/compliance/) e la normativa anticorruzione.

13.5. Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente a MERZ Pharma Italia S.r.l. qualsiasi comportamento che possa integrare la violazione da parte del Fornitore stesso e/o i suoi soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori e loro dipendenti della presente clausola.

13.6. Il Fornitore manleva fin d'ora MERZ Pharma Italia S.r.l. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

13.7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16.1, fatto salvo in ogni caso il diritto di MERZ al risarcimento degli eventuali danni.

14. Protezione dei dati personali

14.1. MERZ, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali del Fornitore e dei suoi referenti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.I dati personali sono trattati per finalità precontrattuali, contrattuali, amministrative, contabili, fiscali, per l'adempimento di obblighi di legge e per la tutela dei diritti del Titolare. Il conferimento dei dati necessari per tali finalità è obbligatorio; il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che prestano servizi a favore di MERZ, alle società del Gruppo MERZ, nonché alle Autorità competenti nei casi previsti dalla legge. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, nel rispetto dei termini di legge.Gli interessati possono esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, contattando MERZ all'indirizzo e-mail infopharma@MERZ.it o il Data Protection Officer all'indirizzo dpo@merz.it.L'informativa privacy completa è disponibile su richiesta e/o sul sito internet di MERZ.Il Fornitore garantisce a MERZ che i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori abbiano ricevuto un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale e che i loro dati personali siano lecitamente utilizzabili da MERZ per tali finalità, nei termini sopra indicati.Se MERZ rivela Dati Personali al Fornitore, il Fornitore dovrà rispettare le leggi e le norme sulla protezione dei dati personali applicabili. Qualora, nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore tratti dati personali per conto di MERZ in qualità di responsabile del trattamento, le Parti stipuleranno, prima dell'inizio del trattamento, l'accordo previsto dall'art. 28 GDPR.Il Fornitore dovrà adottare le appropriate misure materiali, tecniche e organizzative per assicurare un livello di sicurezza dei Dati Personali appropriato al rispettivo rischio e alla capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. Fornitore si impegna a non negare o ritardare irragionevolmente il proprio consenso alle modifiche del presente articolo che, secondo il ragionevole parere di MERZ, si rendano necessarie per assicurare il rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali o di provvedimenti vincolanti dell'Autorità di controllo competente.Il Fornitore prende atto che il trattamento dei Dati Personali in conformità al Contratto potrebbe richiedere la sottoscrizione di ulteriori accordi per il trattamento dei dati o per la protezione dei dati con MERZ o altre entità ad essa ricollegabili. Nella misura in cui tali accordi aggiuntivi non siano inizialmente conclusi quale parte del Contratto, il Fornitore, le sue Controllate o i subfornitori dovranno, su richiesta di MERZ, prontamente sottoscrivere tali accordi, come indicato da MERZ e come richiesto da inderogabile norma di legge o da una competente autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali o altra competente autorità.**Assicurazione**

Il Fornitore dovrà mantenere adeguate coperture assicurative per responsabilità civile, professionale e prodotto, con massimali idonei rispetto alla natura della fornitura, fornendone prova a MERZ su richiesta.

16. Risoluzione

16.1. MERZ avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta al Fornitore con la quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, in caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 4.3, 4.4, 4.6, 8.1, 11, 12 e 13, nonché in caso di violazione sostanziale degli obblighi di cui all'art. 14, ove applicabili. Resta salvo il diritto di MERZ al risarcimento degli eventuali danni.Resta altresì impregiudicato il diritto di MERZ di richiedere la risoluzione del Contratto nei casi e secondo le condizioni previste dalla legge.**Forza maggiore**

17.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile per il ritardo o il mancato adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali qualora ciò sia dovuto a eventi di forza maggiore, intesi come eventi straordinari, imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata, inclusi, a titolo esemplificativo, calamità naturali, guerre, atti terroristici, epidemie, pandemie, scioperi generali e provvedimenti delle Autorità competenti.

17.2. La Parte che invochi la forza maggiore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte e adottare ogni ragionevole misura per limitarne gli effetti.

17.3. Qualora l'evento di forza maggiore si protragga per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, MERZ avrà il diritto di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta, senza alcuna responsabilità o obbligo di indennizzo.

18. Legge applicabile e foro competente

Il rapporto sarà disciplinato dalla legge indicata nel Contratto o, in mancanza, dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro indicato nel Contratto o, in mancanza, il Foro di Milano.

19. Disposizioni generali

19.1. La totale o parziale nullità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente atto non inficia in alcun modo la validità o l'applicabilità di tale disposizione per qualsiasi altro scopo, né inficia le restanti disposizioni del presente atto.Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, letto e accettato integralmente le presenti Condizioni Generali, che costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i Contratti di acquisto di beni o servizi stipulati da MERZ cui le stesse siano applicabili.

Luogo e data _____

Per accettazione

_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 6.5 (sospensione e rifiuto del pagamento delle somme contestate); art. 8.1 (divieto di subappalto senza preventiva autorizzazione); art. 10.2 (compensazione); art. 17.3 (facoltà di recesso di MERZ in caso di forza maggiore protratta); art. 18 (foro esclusivo).

Luogo e data _____

_____